DIFESA

DELLE NULLITA' PRODOTTE

Per parte di D. Giuseppe Canonico Loffredo

Contro del Decreto dal S. C. profferito nel giorno 4. Luglio 1778.

Nel Giudizio di Caducazione, che tratta contro del Ven. Real Convento del Carm. Maggiore di questa Città.

COMMESSARIO

Il degnis. Reg. Cons. Sig. D. Basilio Palmieri.

In Banca di Rubino.
Scrivano de Franco.

PEndea fin dal 1762 In questo Supremo Senato un Giudizio di *Caducazione d' Eredità*, Introdottovisi da D. Giuseppe Canonico Loffredo contro del Venerabile Convento del Carmine maggiore di questa Città: qual Egli pretendea, doversi dichiarar decaduto dalla Eredità del fù Giambattista Loffredo, suo Zio Paterno, che l'aveva istituito suo Erede universale: Ma coll'obligo espresso, di dover tutte impiegar le Rendite della sua Eredità nella Fondazione di un Convento del suo Ordine nel Palazzo d'esso Testatore, sito in Cardito: Con Chiesa: Cappella gentilizia: Peso di messe: e con altri legati: Senz'aver lasciato ad esso Convento suo Erede nè pure un bajocco in proprietà: Vale a dir, che lo volle semplic' e nudo Fiduciario Amministratore dell' intiera sua Eredità: qual fù così accettata da detto Convento; e così se ne pose in possesso, per eseguir tal Fondazione, e poi tutta consegnarla al Convento già fondato.

QUesto Giudizio fù per allora promosso contro di detto Convento Erede, *ab non adimpletam Voluntatem Testatoris*: Poichè in 65 anni, quanti n'erano allora decorsi dal 1697, in cui morì il Testatore, detto Convento Erede aveasi goduta la intiera Eredità, senz'aver nè pur cominciata la ordinata Fondazione, come dalla Istanza d'Esso Canonico *fol.* 56 *ad* 59 = dal Termine impartitovisi = *fol.* 60 e dalla sua compilazione fino all' *asportet acta fol.* 71. *ad* 87. *vol.* 2.

PUblicatesi poi nel 1769, cioè sette anni doppo, le nuove Sovrane leggi, detto Canonico con altra sua Istanza *fol.* 114 *ad* 117 *vol.* 2. domandò, che dovea dichiararsi caducata detta Eredità, non solo *ab non impletam voluntatem Testatoris*: Ma molto più per osservanza delle nuove Leggi del Re, colle quali si comandava, che, qualora non si trovassero eseguite le disposizioni de' Testatori col dovuto Regio assenso: Non potessero più le loro Eredità restar in mani morte, come sono quelle de' Luoghi Pii Ecclesiastici; ma dovessero subito deferirsi a' lor Congionti, *venienti ab intestato*, *come se ab intestato fossero defonti*.

Ora in esecuzione di leggi sì espresse, e sì recenti, credeva il Canonico, che non ci poteva esser più intoppo alla domandata dichiarazione di caducazione in suo favore: Sì perchè unico Secondogenito superstite onorato del Testatore suo Zio, sì perchè unico di lui Nipote veniente ancor *ab intestato*.

„ Tal sua speranza gli sembrò confermata col Real Dispaccio otte-
„ nuto a' dì 8 Novembre 1777, col quale comandò il Re, che
„ il S. C. in vista di dette sue nuove Sovrane leggi, proibitive
„ di ogni nuovo acquisto a detti Luoghi Pii, dovesse decidere
„ Una causa cotanto antica, senza dar luogo a dilazioni cavillose:
„ E che ne avesse dato conto alla M. S. *fol.* 102. *vol.* 2.

 E per

E per sì giusta speranza gli andò fallita. Poichè a' 4 Luglio propostasi nel S. C. la causa, nacque il seguente Decreto =

„ *Exhibità penes acta relatione factà ordinata per q. Reg. Conf. D.*
„ *Ignatium Mancini; eàq. discussà coram Domino Reg. Conf. Causæ*
„ *Commiss. auditis partibus, providebitur super expeditione Causæ*
„ *fol.* 223. *vol.* 2.

PEr quanto potè penetrarsi, questo decreto nacque per li tre seguenti motivi.

Il I. Perchè, essendosi accennato in Rota, che simili Eredità, quando dichiaravansi caducate, erasi praticato alcune volte nella Suprema Giunta degli Abusi, di applicarle ad altre Opere pie, e non già sempre darle a' *Venienti ab intestato*; al che, sendosi risposto dal Canonico, che tali giudicature di altro Tribunale non potevano aver luogo: Sì perchè ostava la volontà del Testatore, che favoriva li *Venienti ab intestato*: Sì perchè per la *colposa mora*, e mala fede del Convento Erede contraventore, erasi ad esso Canonico *de jure* acquistato *dritto evidente* a tal Eredità; Si stimò dal S. C., esser necessaria la discussione della relazione de' Beni, e Pesi ereditarj, per accertarsi di tal mora colposa.

Il II. Perchè il S. C. credè, che prima debba vedersi, se il Convento tenga oggi in sua mano Beni ereditarj; E poi, se sarà giusto, potrà decidersi la lor *Caducazione*.

Il III. Perchè generalmente parlando, sempre dee precedere al giudizio di caducazione, *ch' è la Pena*; la cognizion della mora, *ch' è la Colpa*. Perciò si è creduta necessaria detta ordinata discussione.

Ora Noi con tutto il rispetto abbiam prodotti più Capi di Nullità contro di tal Decreto, per qualunque de' tre motivi esposti siasi profferito.

§. I.

Si dimostra nullo r. r., se mai appoggiòssi al I. motivo; Che prima debba vedersi, a chi debba darsi, o che debba farsene, giudicandosi caducata l' Eredità del qu. Giambattista Loffredo.

1. NUllità. La principal controversia nel presente Giudizio riguarda la dichiarazione della caducazione; A chi poi debba darsi l'Eredità, se al Canonico Loffredo, che vi abbia acquistato Dritto, per la mora, e mala fede del Convento Erede, o ad altra Pia Opera, è un Punto secondario, da vedersi, dopo decisa la caducazione. Altrimenti, si farebbe prima un Giudizio Inutil' ed Incerto. Perchè prima di sapersi, se dovrà decidersi *caducata*.

Or questa dichiarazione dipende oggi unicamente dalla osservanza dovut' alle nuove Sovrane leggi, colle quali si comanda, che non trovandosi eseguita la *volontà del Testatore*, (qualunque ne sia stata la causa) la loro Eredità non può più restar in mano de' Luoghi Pii; ma deve subito darsi a' Congionti venienti *ab intestato*.

92.

so. Ed a tenor di queste Leggi, con suo Real Dispaccio, à comandato il Re, ohe *si decida questa causa così antica senza darsi luogo a dilazioni cavillose*; *e ne vuol conto fol.* 101. *vol.* 2.

Essendo dunque certissimo, che la volontà del Testatore, che comandò la Fondazione di un Convento nel suo Palazzo sito in Cardito, non si è eseguita nel corso di 80 anni: Questo sol Fatto bastava, acciò si dasse luogo alle dette leggi. E per tal solo Fatto dovean dal S. C. eseguirsi le Sovrane Leggi proibitive, togliendo dalle mani del Convento del Carmine tal eredità, dichiarandola caducata a beneficio d'esso Canonico, ch'è l'unico secondogenito Nipote onorato dal Testatore, ed ancor veniente *ab intestato*.

E quindi il detto Decreto, con cui si è ordinata *la discussione della relazione* de' Beni ereditarj, forsi per conoscere, se il Convento sudetto sia stato *in mora*, *e mala fede*, donde *siasi acquistato Dritto al detto Canonico su di tal Eredità*, *r. r.* è nullo: Poichè tutto il suo dritto nasce al Canonico dalla volontà del Testatore, e dalle Sovrane leggi: che con tal decreto doveano eseguirsi; E non già potev'ordinarsi tal discussione, affatto aliena dal presente Giudizio.

II. NUllità; che conferma la prima. Che il volersi prima conoscere, *che debba farsene della Eredità*, *se mai deciderassi caducata*, sia un punto secondario, affatto alieno dal Giudizio presente, è facilissimo a comprendersi. Questo Giudizio *di caducazione* si fa oggi tra il Canonico, ed il Convento. Quell'altro, in cui si dovrà vedere, *a chi debba darsi*, si dovrà far tra detto Canonico, ed il S. C. Nel primo Giudizio di cadncazione, deve sentirs'il Convento, perchè si tratta del suo interesse: Ma non deve sentirsi nel secondo: Poichè, se sarà dichiarato decaduto dalla eredità col primo giudizio; non ci avrebbe più interesse veruno; ed a chiunque si deferisse l'Eredità, poco gl'importerebbe.

Dovendosi dunque per necessità decider prima *la Caducazione*, nel qual solo Giudizio deve il Convento essere inteso; non dovea il S.C. ordinar la discussione della relazione, per veder forsi, *a chi debba deferirsi tal eredità dichiarandosi caducata*: Poiche, deciso il primo principal punto *della Caducazione*, in cui sol detto Convento può avere interesse: Nella decision del Punto secondario non dovrebbe più essere inteso; perche, tolta dalle sue mani l'eredità, non avrebbe più interesse nella discussion della medesima. *Ergo Nullitas*.

III. Nullità. Quando sia vero, siccome s'è preinteso, che il S.C. voglia prima esaminar, colla discussion della relazione, *che debba* farsene di tal Eredità: già dunque dimostr'aver compreso, che in esecuzion delle Nuove leggi proibitive de'nuovi acquisti, non può più star in man del Convento erede, non avendo nè pur cominciato ad eseguir la volontà del Testatore.

Come dunque il S.C. con tal cognizione, ò almeno con tal fortissimo

 dubio,

dubio, non l'hà sottopost' a sequestro? Ogni ragion vuole, che Colui, che deve lasciar una Eredità, mal posseduta, non prosiegua più a possederla impunemente. Ancor per tal ragione dunque fù r.r. nullo un tal Decreto.

IV. Nullità. La opinione, di poters' impiegar in altra opera Pia l'Eredità caducata, avrà tal volta avuto luogo (come si asserì in Ruota) per volontà de'stessi Testatori, che avran dato apertura a tal opinione, perche forsi vollero, che la loro eredità s'impiegasse in qualche opera pia da essi determinata, ò pure in altra consimile. Essendo certissimo, che dovendosi eseguir sempre la lor ultima volontà, non sarebbesi fatta giudicatura simile, se fosse stata contraria a lor Testamenti. Altrimenti, nè sarebbe stata giusta; nè sarebbe stata utile al Publico: Anzi al Publico sarebbe stata dannosissima.

Eccolo ad evidenza. Chi mai sarebbe quel matto, Congionto del Testatore, che volesse addossarsi la spesa certa, ed è fort' incommodi di una causa di *Caducazione*, quando sapesse, che l'Eredità caducata non si avessero a conferire ad esso Congionto, veniente *ab intestato*, come comandano le nuove Leggi; Ma si potessero, impiegar in altre opere pie, benche non ordinate dal Testatore? Ogn' uno certamente si asterrebbe dall'imprendere sì dolorosi litigj, se non fosse più che certo, di averne a ricavar il suo profitto, col guadagno della eredità caducata.

VI è di peggio. Tale opinione esporrebbe le Sovrane Leggi ad esser non curate, ed anco vilipese.

Poiche a Luoghi Pij Ecclesiastici non mancano mai Divoti, da' quali con facilità potrebbero procacciarsi le disposizioni a lor favore; e con facilità potrebbero porsene occultamente in possesso, massime, ne'luoghi rimoti della Dominante, ed in concorso di altri Contradittori congionti impotenti. In qual caso codesti congionti del Testatore, sì perche deboli, sì perche spaventati da tal opinione, e stranissime giudicature, non si assumerebbero la spesa della lite, coll'evidente rischio di perderla, se poi l'eredità caducate, si potessero impiegare in altre opere pie, non ordinate dal Testatore. E così ne avverrebbe, che i Luoghi Pij proseguirebbero a possederle, e per conseguenza le leggi del Re rimarrebbero non curate, anzi vilipese.

MA poste da banda tutte l'esposte ragioni; veniamo *all'assorbente*: ed è che Giambattista Loffredo Testatore, non sol non diede apertura ad altra opera pia: Ma espressamente dimostrò, che in *Caso d'inosservanza*, volea, che il suo erede restasse privato della sua Eredità, e che si dasse a chi sarebbe *de jure* spettat' *ab intestato*. Qual sua volontà si deduce dall' aver così ordinato in un caso d' Inosservanza di pochissimo rilievo.

„ Eccone il caso. Comandò col suo Testamento, che il Conven-
„ to suo Erede dovesse corrispondere annui doc. trenta al Dottor Giambat-

„ battista Jovino: ed in caso d'Inosservanza, ordinò; che *ipso jure*,
„ *ipsoque facto*, detto Convento fosse privato dell'intiera sua Eredità;
„ quale ordinò, che si deferisse in tal caso a coloro, a' quali *de jure*
„ sarebbe sp ttata *ab intestato*: *Senz' aver pensato, che s' impiegasse in*
„ *altra Op... a Pia*.

Or, se tal fù la sua espressa volontà un Caso d' Inosservanza di sì poco momento: Molto più tale ancor sarebbe stata la sua volontà, che il sudetto Convento suo Erede restasse *ipso jure*, *ipsoque facto* spogliato della sua Eredità, nel caso della massima inosservanza, che avrebbe poi commessa, non fondando quel Convento, che fù l'unico, e speciale oggetto della sua Disposizione. Ed in tal caso deve presumersi, che l'avrebbe ancor data a *venienti ab intestato*, senza pensar ad altra opera pia, come non ci pensò nel caso esposto.

Ed ecco dimostrato, che nella presente controversia non v'è la minima apertura, da potersi pensar ad altra opera pia, attenta la volontà del Testatore, che la espresse nel Primo caso d'Inosservanza; e fà presumerla molto più nel Secondo.

§. II.

Si dimostra r.r. nullo ancor tal Decreto, tam de jure, quam de facto: Se mai appoggiòssi al secondo motivo; che debba prima vedersi, se il Convento Erede possegga oggi Beni Ereditarj: e poi potrà giudicarsi, se ne sia decaduto.

La Prima Nullità *de jure*. Il Giudizio presente è un Giudizio *petitionis hæreditatis*. Or il Canonico Attore in tal Giudizio deve sol mostrare, che la Eredità, che domanda, gli spetti, o *ex Testamento*, o *ab intestato*: E che, Colui, che la possiede, non possa ritenerla per titolo veruno. Giammai l'Attore in tal giudizio può essere obbligato a dimostrar, e spiegare, quali Beni si contengano nella Eredità, e si posseggano indebitamente dal suo Contradittore.

Così stà ordinato espressamente in varie leggi: *In l.1.ff.de petit.hæred. In l.9.& l.11. Sed si Possessor.§.cum de hæred.ibidem.*

E la ragion'è chiarissima. La Eredità *est nomen juris*, che non consiste necessariamente in Corpi stabili, o mobili: Ma spesso consiste tutta in *crediti*, *in diritti*, *azzioni*, *servitù*, *successioni*, e simili.

Perciò Papiniano *in l.50. de petit.hæred.* insegna= *Quod hæreditas, etiam SIME ULLO CORPORE, juris intellectum habet*. Sulle quali parole di Papiniano scrive Cujacio spiegandole= *Etiamsi in bonis, quæ defunctus reliquit nulla sint Corpora, SED SINT TANTUM JURA, ACTIONES &c. HÆREDITAS TAMEN EST*.

Quindi Wesembecio *ad hunc titulum*, arrec' ancor la precisa formola del libello, che deve porgersi *pro hæreditate petenda*, senza spiega veruna di Beni: Ed aggiugne espressamente, che quest' appunto è

la differenza tra il giudizio *petitionis hæreditatis*, ed il Giudizio *reivindicationis*: In qual secondo giudizio, trattandosi di ricuperar qualche Corpo speciale, deve certamente spiegarsi tal corpo *figuranter*: Non già nel primo giudizio; in cui non si tratta di ricuperar un corpo; Ma si tratta di vedere, *se la intiera Eredità spetti all' attore*, e non già a colui, che ingiustamente siasene posto in possesso: Al che sol è necessario l'esame del testamento.

Da qual fondato discorso apertamente s'inferisce, che, se mai il sud. esposto motivo ha fatto nascer il Decreto ordinante la *Discussione della relazione*, come necessaria alla cognizione de' particolari Beni ereditarj, tutt' oggi esistenti in mano del detto Convento: Tal motivo non regge; nè regge il decreto appoggiatovisi. Perche per le allegate leggi, ed autorità non puole esser astretto il Canonico Loffredo Attore a discuter detta relazione, per far conoscere al S. C. quali Beni ereditarj possegganfi attualmente da detto Convento per convincere, che sia Possessore ingiustissimo dell' intiera Eredità di suo Zio: Laonde il S.C. in vigor del Testamento, e delle Sovrane Leggi, dovea interporre la sua sentenza di caducazione: restando poi a peso di detto Canonico attore il costringere detto Convento a restituire que'molti Corpi stabili, mobili, bestiami, e crediti, ed annualità ereditarie, de'quali già prese il possesso fin dal 1699.

La seconda Nullità stà fondata sopra fatti chiarissimi nel Processo, da'quali costava innegabilmente, che il Convento attualmente possiede moltissimi Beni ereditarj, contro le leggi del Re.

Primieramente costava negli atti la confessione di detto Convento, infinite volte ripetuta: colla quale giammai ha negato, *di possedere tutt' i Beni di tal Eredità*: Ma sol ha asserito, che erano insufficienti alla *Fondazione ordinata*.

Questa confessione si fè la prima volta nel 1699. con formalissima istanza *fol.*188. e Nota delle rendite, in doc.520.90. esibita *fol.*289.*vol.*1.

Questa medesima sì scarsa confessione di Beni ereditarj in sua mano, la ripetè il Convento nel 1763. Poiche, datosi termine ordinario sù tale introdotto *giudizio di caducazione*, oppose il Convento *exceptionem litis finitæ* (benche inettamente, come costò, e perciò ribbuttossi). Qual Opposizione sostenne acremente; ciò, che non avrebbe fatto, se non avea la premura, di non perdere il possesso de'Beni ereditarj, come costa *fol.*61.*&* 69. *vol.*2.

Dunque il Decreto del S. C. come opposto a tali geminate confessioni, *di possesso di beni*, *c. r.* è nullo, avendo comandato, che si discuta la Relazione, per saper, se possegga Beni ereditarj, mentre costa, che lo stesso Convento fin dal 1699 confessò, che possedev' annui docati 520. 90. E nel 1763 venne, colle sue opposizioni, a replicare, e confermar tal sua già fatta confessione.

Se-

SEcondariamente costava negli atti, che immediatamente doppo la morte del Testatore nello stesso anno 1697, Coll'intervento del Signor Commissario Consigliere Altomare sequestròssi il Palazzo, col Giardino grande, e Piccolo adjacenti, e con quanti vi si trovarono Argenti, mobili, Parati, ed infinite suppellettili: *a fol.* 104. *ad* 107. *vol.* 1. Quali tutti si consegnarono ad un Naturale di Cardito, *fol.* 13. *vol. cit.*

E lo stesso sequestro si eseguì nella Terra di Melito, che il detto Testatore teneva in affitto; Ove furono sequestrati altri mobili, vettovaglie, salami, formaggi, bestiami, e stigli infiniti: *a fol.* 38. *ad* 72. *vol. cit.*

DE' quali tutti i Mobili, argenti &c. si fè consegna finale a detto Convento Erede, *fol.* 207. 209. *ad* 211. *fol.* 167. & 204. *vol.* 1. *cit.*

OR si trasmetta pure (per ora) che il detto Convento, abbia allora venduti molti argenti, mobili, bestiami, e vettovaglie per sodisfar legati, ed altre spese.

Il Palazzo però, li due giardini, ed altri stabili, e crediti allora sequestrati, restarono certamente in mano di detto Convento, a cui si consegnarono: ed attualmente ancor oggi costava negl'atti, che gli possiede: Perch'è certissimo, che c'era, e ci è nel Processo la Relazione d'un Regio Ingegnere, andato a riconoscere molte cose accadute in detto Palazzo, e Giardino due anni sono, e si legge *fol.* 149. *ad* 181. *vol.* 2. In qual relazione se ne descrivono tutt'i membri inferiori, e superiori.

E costav' ancora dall'Attestato fatto, *prævio ordine S. C.*, da due Falegnami, che ci aveano travagliato, *fol.* 191.

E dall'altro, fatto dalla Università di Cardito *fol.* 198.

Costava già dunque la innegabile esistenza almeno del sudetto intiero Palazzo, e di due Giardini fruttiferi in mano di detto Convento: onde non v'era bisogno della *discussione* de' beni ereditarj, per saper, se detto Convento ne possedeva, o nò. In vista de' quali fatt' indubitati, ed in vigor della volontà del Testatore, e più anco delle Sovrane leggi, dovea dichiararsene *decaduto*. E pur non solo non s'è dichiarata detta meritata caducazione; ma, come se tali fatti non fossero nel Processo costantissimamente, s'è ordinata la discussion della Relazione, per saper ciò, ch'erasi confessato, ed innegabilmente costava; e quelch'è più strano, si è ordinata, senza sequestro. E troppo dunque, chiara la *nullità* di tal decreto.

PEr terzo cresce ancor più la forza di tal esposta seconda Nullità: Perchè c'erano negl'atti altri molti documenti, più insuperabili, dell'esistenza attuale de' sudetti stabili, e di altri molti crediti, ed annualità in mano di detto Convento.

Mentre compilavasi questo Giudizio, ottennero i Rev. Padri; che il magnifico Scrivano della causa andasse nella Cancellaria del loro Con-

Convento, à far Annotazione de' *beni ereditarj*, descritti In varj libroni, ed ancor di tutte le scritture, e libri spettanti a tal eredità. Seguì nel 1763 quest' Annotazione, e si legge negli atti: da' quali si è trascritta *ad sillabam*, e si è presentata colle nullità al S. C., acciò avesse veduto, con quanta evidenza costava nel processo l'attual esistenza di moltissimi stabili, e capitali in man di detto Convento erede.

Comincia così tale annotazione.

Rendite pervenute al Monastero dalla Eredità del qu. D. Giambattista Loffredo.

„ La Università di Cardito rende al nostro Monastero del Carmine Mag„ giore di Napoli, com' Erede *ex testamento* del fu Illustre Signor D. Giambattista Loffredo de' Prencipi di Cardito.

„ Per capitale di docati 3163. 72 ann. docati ——— 158. 16.

„ Come dalle cautele presentate nella Regia Camera presso „ l' Attuario . . . .

„ Di più per lo capitale di docati 240 la Signora D.An„ na, e Maria Teresa Abiuso ò abingo (che non ben „ s' intende) com' Eredi del fu Girolamo Squillante, „ annui docati ——— 12. 60.

„ Dipiù per l' affitto del Giardino sito nella Terra di Car„ dito, annui docati ——— 35.

„ Quali rendite sommano annui docati ——— 205. 76.

„ Nè vi è altra Partita.

„ Detto capitale di docati 240 è stato restituito al nostro Convento „ a Gennaro 1755, con fede per lo Banco del Popolo in testa di „ Domenico Longobardo: E si applicò colla Signora Pepe per an„ nui docati 9. 60.

„ E da detta Signora Teresa Pepe nel mese di Novembre 1756 si „ restituì al *nostro Convento*, il quale con maggior somma l'appli„ cò alla ricompra del capitale di docati 400, per cui ne pagava „ annui docati 20. Onde rende al presente alla ragione del cin„ que per cento.

„ Dopo quali parole siegue il magnifico Scrivano ad annotare, con una „ lunga dichiarazione molti libroni, chiamati *Volumi Magistrali di* „ *Scritture*, spettanti alla sudetta Eredità.

„ In fine di tutta l' annotazione siegue la firma del P. Fra Andrea „ Abbadessa Cancelliero; fatta a dì nove Agosto 1763. *fol.* 107. „ *& a ter. vol.* 2.

OR essendoci nel Processo questa solenne, giuridica Annotazione, fattasi ad istanza dello stesso Convento, e ricavata da' Libroni, ne' quali stavan descritt' i Beni Erediterj del fu Giambattista Loffredo;

fredo; Costava già al Signor Commissario, ed al S. C. la innegabile attual'esistenza in man del Convento, de' stabili, e capitali in essa descritti, In somma almeno d'annui docati 205. 76; provenienti a beneficio di detto *Convento*, com' Erede del fu Giambattista Loffredo: E però ben comprender si dovea, non esservi bisogno della discussione della Relazione per chiarir tal suo dubio.

Ma v'è di più: Perchè costavano ancor da tale giuridic'annotazione più conseguenze.

LA I. si è, che giacchè il capitale di docati 240 fu restituito a detto Convento nel 1755; e dal medesimo in detto stesso anno fu impiegato in altra compra; Dunque almen nel 1755 non v'erano nè debiti, nè legati ereditarj da soddisfarsi: Altrimenti detto capitale sarebbe stato sequestrato, e pagato a'Creditori.

LA II. si è, che tutta detta intiera rendita, che dagli annotati stabili, e capitali perveniv'a beneficio di detto Convento, in somma d'annui docati 205. 76 alla peggior lettura *pronunc*, faceva comprendere, quanto avea posseduto, ed esatto detto Convento: perchè detta somma calcolandosi da detto solo anno 1755 (in cui resta convinto, che non potevano esservi debiti ereditarj), sommano docati 4526. 72 per tutto il corrente anno 1778: Delli quali ben dovea il S. C. comprendere, che detto Convento n'era debitore certissimo a detta Eredità, e facean la somma di docati 4526. 72.

LA III. si è, ch'er'ancor debitore del sudetto capitale di doc. 240 impiegati prima colla Signora Pepe, e poi tra maggior somma al 5. per 100. cioè fra la somma di docati 400.

LA IV. si è, che da tale annotazione costava la esistenza attuale dell' *intiero Palazzo*, e del *Giardino grande*: *la rendita di qual Giardino*, sta descritta per annui docati 35. Ma da moltissimi anni si è accresciuta, ed oggi sta affittat'annui docati 43. Qualunque però ne sia la vera rendita; E certo il punto, che si possiede, e se la gode il detto Convento.

LA V. più osservabile conseguenza si è, che in detta annotazione costava la esistenza del Capitale d'annui docati 3163. e grana 75 dovuto dalla Università di Cardito alla Eredità, e per essa al detto Convento, per qual capitale gli ha corrisposto detta Università annui docati 158. 16: Dal giorno della morte del Testatore accaduta nel 1697 fino all'anno 1774 in cui glielo restituì, che formano la somma esatta di docati 11071. 20.

Questo capitale poi in detto anno 1774 fu restituito dalla detta Università, e per essa dal di lei Cessionario D. Lorenzo d' Ambrosio con fede a credito suo per lo Banco del Popolo nel giorno 26 Aprile 1774; e se n'è prodotta la partita estratta, *fol. 210. ad 220. vol. 2.*

Pur troppo dunque costava al Signor Commessario ed al S. C. la esistenz' attuale de' Beni Ereditarj in man del detto Convento da'sudett'

irre-

irrefragabili fatti, esistenti, ed additati *signanter* nel Processo, e nella Nota stampata: E sarebbero stati dal detto Canonico meglio spiegati in Rota, se gliene fosse stato accennato il dubio.

SI aggiugne, ch'esso Canonico a maggior cautela, e prova ha presentato dopo tal decreto due partite estratte dal sudetto Banco del Popolo. Colla prima si dimostra, che il Convento del Carmine docati 3060 delli sudetti docati 3163. 75 ad esso restituiti dalla Università di Cardito, l'impiegò col Convento del suo Ordine, chiamato S. Teresella de' Spagnoli di S. Maria del Buon Successo a dì 21 Febraro 1775 *fol.* . . . . *vol.* 2.

E colla seconda si dimostra, che li docati 113. 72 restanti della sudetta somma di docati 3163. 75 l'impiegò colla magnifica Prudenzia Palumbo, *fol.* . . . . *vol.* 2.

Da' quali due partite apparisce, che detto intiero capitale ereditario di docati 3163. 75, che rendev'annui docati 158. 16 goduto per 80 anni dal Convento del Carmine, tuttavia oggi dal medesimo si god', e possiede, a dispetto della volontà del Testatore, e dalle Leggi Sovrane del Re.

DI più prima di tal decreto stav' ancor prodotto legitimo documento di molte liberazioni fatte a detto Convento Erede in somma di doc. 1049. per crediti ereditarj in S. C. negli anni 1761. 62. e 64. vale a dir nel corso istesso di questo giudizio, e si leggono *fol.* 208. *ad* 209. *vol.* 2.

E tutto ciò sarebbesi esposto al S. C., se si fosse degnato in Rota, di proporre ad esso Canonico il suo Dubio: e sarebbe costato lo innegabile possesso de' Beni moltissimi ereditarj, che si godono impunemente da detto Convento, e non sarebbesi ordinata la discussione della relazione, per accertarsi di un possesso, che già stava provato negli Atti *ad satietatem*: e dimostrato al S. C. distintamente colla Nota stampata.

§. IV.

Si dimostra r. r. Nullo, se mai il Decreto appoggiòssi al III. Motivo, di doversi prima conoscer la colpa della mora, e mala fede: e poi decidersi la caducazione.

LA I. e principal Nullità si è, perche l'esser decaduto il Convento del Carmine dalla detta Eredità, non dipende oggi più, dal doversi prima veder, *se fù in mora, e mala fede, o pur nò?*

Questa cognizione poteva esser necessaria, se il presente Giudizio *di Caducazione* fosse rimasto, qual fù introdotto nel 1762., cioè sol *ob non adimpletam Testatoris voluntatem*: In tal caso, era necessaria la discussione della relazione de' Beni, e Pesi ereditarj per conoscere, se v' era stata colpa, nel non eseguire tal volontà.

Ma dopo essersi pubblicate nel 1769., cioè 7. anni doppo del 1762., le

le nuove leggi proibitive a Luoghi Pii ecclesiastici, di ogni nuovo acquisto, *la causa cambiò aspetto*: E così ancor cambiaronsi le istanze del Canonico Loffredo, che domandò, doversi dichiarar decaduto detto Convento dalla Eredità, non sol, per non aver eseguita in 80. anni la volontà del Testatore; ma molto più, perche con dette nuove leggi gli veniva proibito il notabilissimo nuovo acquisto della *Eredità*, che aveasi appropriata *fol.* 114. *vol.* 2.

E quind'il S.C., a cui costava, che detto Convento teneva in sua mano da 80. anni detta intiera Eredità, non sol contro la volontà del Testatore; ma più ancor contro dette Sovrane leggi, dovea subito dichiararnelo decaduto, per osservanza delle medesime; e non già dovea permettere, che detto Convento proseguisse a possedere il nuovo acquisto di tal' eredità; Sottoponendo alla *discussione della relazione*, come se fosse dubio l'indubitato Possesso di tanti Beni ereditarj, costantissimi nel Processo, come si è sopra dimostrato. Onde tal discussione fù r. r. ordinata *Nulliter*.

LA II. Nullità si è perche al detto Convento, non sol ostano le Sovrane leggi, che gli proibiscono ogni nuovo acquisto: ma gli osta ancora la detta espressa volontà del Testatore, che ordinò, che non potesse appropriarsi nè pure un quattrino della sua Eredità; ma tutta dovesse impiegarla in fondar l'ordinato Convento.

E'verissimo, che lo dispensò da tal Fondazione nel caso, che gli fosse contrastata l'eredità da'Congionti d'esso Testatore: In qual solo Caso, volle che potesse trasportarsi tutta la sua eredità nel suo Convento di Napoli, ed ivi soddisfar le messe, ed i legati.

Ma questo caso non si diè: Perche lo stesso Convento transiggè le pretenzioni di Costoro fin con decreto d'*expedit*, e con solenne istromento, *fol.* 19. *& a t. & fol.* 160. *ad* 680. *vol.* 1.

In fatti si spedì il Decreto di Preambolo; ma coll' espressa clausola; *Cum omnibus oneribus, vinculis, & conditionibus appositis, tam in Testamento, & Codicillis, qu. Illust. D. Jo: Baptista Loffredo, quàm in Instrumento transactionis initæ cum Illust. Principe Carleti, & Ducissa Fragneti*: In Febraro del 1749, *fol.* 204. *vol.* 1. vale a dir, che in pochi mesi terminò con pace questo litigio.

OR questo decreto di Preambolo fu accettato dal detto Convento del Carmine: ed in vigor del medesimo ottenne il possesso, e consegna di tutt' i stabili, mobili, argenti, crediti, Bestiami, vettovaglie, ed altri Beni ereditarj, *fol.* 207. 209. *ad* 211. 167. *&* 244. *vol* 1. *cit.*

Con quale accettazione venne ad accettar *la qualità della sua istituzione in Erede, semplicemente Fiduciario*: E venne *de jure*, ad obligarsi, di eseguir la volontà del Testatore, *senza sperar niente dalla Eredità, di cui avea preso possesso*: *Perchè il possesso s'intendeva preso nomine Conventus fundandi*, al quale stava tutta lasciata, e destinata dal Testatore; E non già potea intendersi preso *nomine proprio*, per potersela appropriare; perchè ad esso Convento del Carmine

nien-

niente stava lasciato , eccetto il puro , e semplice titolo di erede , ma erede amministratore .

Dunque non avendo poi eseguita l'ordinata Fundazione, ed avendosi appropriata l' intiera eredità ; Non sol venne a far un notabilissimo acquisto, contro le nuove Sovrane leggi : ma venne ad appropriarsi quell' eredità , che dal Testatore stava tutta lasciata all' ordinato Convento, da fabricarsi in Cardito.

Quali fatti costando al S. C. dovea subito spogliarnelo : E non già soggettar questo Giudizio di *Privazione* alla discussion della Relazione de' Beni ereditarj, per conoscere , *se il Convento era stato in mora , e mala fede*, possedendo Beni , e non eseguendo la Fundazione ordinata : *Cognizione*, che non à punto, che far col presente Giudizio ; che dovea decidersi, colle dette Sovrane leggi , proibitive d'ogni nuovo possibile acquisto : e non già colla cognizione di qualunque mai ci fosse stata mora , e mala fede , con cui tali acquisti si fossero fatti . E però *c. r.* fu nullo il sudetto Decreto , ordinante tal discussiona.

LA III. Nullità si è, perche, se ben sia vero , che il Re N. S. nel 1761. con suo real ordine, comandò, che *il S.C. gli riferisse lo stato della causa , e s'era conveniente, o nò, il darsi l'assenso alla fondazione del nuovo Convento* : In esecuzione di qual comando si ordinò dal fù Conf.Mancini quella relazione , spiegandosi espressamente nel suo decreto : *Fiat relatio . . . . . ad finem faciendi consultationem ordinatam S.Reg.Majestati. fol.66.&* 88.*vol.*2.

Da tal decreto però niente rilevasi , per sostener, che *la relazione allora ordinata* oggi debba discutersi.

Eccolo chiaro . Nel 1761. questo Giudizio stava sul piede, di doversi dichiarar caducata la Istituzione del Convento in Erede, *ob non adimpletam voluntatem Testatoris* , e dovea farsi anco l'ordinata relazione al Re . Onde sì, per conoscere , se v'era *stata colpa, e mala fede nel Convento* , dovea preceder la discussione de'Pesi, e Beni ereditarj : sì per *fare al Re la consulta comandata* , come spiegòssi nello stesso decreto.

Nell'anno poi 1769. publicatesi le nuove leggi proibitive de'nuovi acquisti : cambiò aspetto il presente Giudizio di *Caducazione* : Poiche la sua decisione non pendeva più dal doversi conoscere o la *mora* , o la *mala fede*, o la *convenienza dell'assenso alla fondazione del nuovo Convento* : dovea decidersi colle nuove leggi ; colle quali avea già il Sovrano dichiarato il suo real animo, così circa le nuove fondazioni , come circa i nuovi acquisti.

Posta qual Sovrana dichiarazione proibitiva d'ogni nuova fondazione di Luoghi Pii ; e molto più di ogni lor nuovo acquisto , cessava affatto il fine , per cui si era ordinata quella Relazione , che fu , *ad finem faciendi Consultationem Suæ Majestati* . E cessavane anco il bisogno : Perchè la *Caducazione* dovea unicamente decidersi colle dette nuove leggi proibitive. Dunque è chiarissimo , che la Discussione di

tal